

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 834

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

*Presentata il 15 luglio 1987*

Interpretazione autentica dell'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al trattamento di fine servizio ed estensione dei benefici della legge a tutti i dipendenti dello Stato in quiescenza, in servizio alla data di decorrenza giuridica prevista per le rispettive categorie di personale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare la grave sperequazione che penalizza migliaia di pensionati della scuola collocati a riposo nel periodo dal 1° giugno 1977 al 31 marzo 1979, i quali vengono in modo palese iniquamente discriminati nel loro maturato economico.

Tale categoria, alla pari di tutti i dipendenti statali, è stata inquadrata nei nuovi livelli retributivo-funzionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini giuridici dal 1° giugno 1977 ed a quelli economici dal 1° aprile 1979; senza considerare per altro l'attribuzione a ciascuno dell'anzianità propria acquisita con anni di servizio e di proficuo lavoro, ma in base ad un'anzianità convenzionale scaturita da un perverso meccanismo, che

consiste nel convertire in anzianità nei nuovi livelli il proprio maturato economico acquisito nel preesistente ordinamento retributivo.

Tale ingiusta determinazione dell'anzianità è stabilita dall'articolo 51 della legge n. 312 del 1980, con riferimento discriminante all'articolo 160, anche nei confronti di pensionati interessati alla presente proposta di legge. Ne deriva che un siffatto sistema di considerare l'anzianità non reale ma convenzionale, con manifesta discriminazione del personale più anziano perché più penalizzato, solleva una questione di vera incostituzionalità.

Lo stesso legislatore, del resto, se ne era avveduto, tanto è vero che all'articolo 152 della stessa legge n. 312 del 1980,

dettava la norma di disporre la eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi anche gradualmente, a cominciare dal triennio 1979-1981.

Il nuovo contratto retributivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 riconosce infatti l'anzianità pregressa non solo a tutto il personale in servizio, ma anche ai pensionati inquadrati nei nuovi livelli, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391; la norma, però, riguarda solo i collocati a riposo dal 1° aprile 1979, con esclusione quindi dei pensionati di cui ci stiamo occupando. Per costoro infatti non è intervenuto l'atto di giustizia promesso dal legislatore con il citato articolo 152, che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i danneggiati dal

perverso meccanismo del maturato economico.

Di più, una circolare del Ministero della pubblica istruzione (n. 139 del 7 maggio 1982), recependo un orientamento della Corte dei conti, ha interpretato in maniera ancora più restrittiva e dannosa per i pensionati in questione, il calcolo dell'inquadramento nei livelli di cui alla legge n. 312 del 1980, articolo 160, determinando per essi un danno economico notevolissimo.

S'impone dunque, onorevoli colleghi, una immediata iniziativa sul piano legislativo, perché nello spirito della volontà più volte manifestata da parte del Governo e del Parlamento di assumere ogni più opportuna misura intesa alla perequazione dei trattamenti pensionistici di tutti i pubblici dipendenti, siano rimosse le inique predette ingiustizie, nella salvaguardia dei sacrosanti diritti di una categoria già tanto travagliata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 160 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi nel senso che tutto il personale civile e militare dello Stato in quiescenza, ma in servizio alla data del 1° luglio 1977 nella scuola e del 1° gennaio 1978 negli uffici statali, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

## ART. 2.

1. A tutto il personale di cui all'articolo 1 collocato in quiescenza successivamente alle date di decorrenza giuridica previste per le rispettive categorie di personale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà riliquidata la pensione secondo le tabelle emanate dai rispettivi Ministeri in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

## ART. 3.

1. Le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.